

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
- SEZIONE CIVILE -**

in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3210/2018, promossa con atto di citazione notificato

DA

SOCIETÀ S.R.L.

PARTE ATTRICE

CONTRO

SOCIETÀ S.P.A.

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.; CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini;

Per l'Attore/Oponente:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

In via preliminare:

Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto ex art. 156 c.p.c. e conseguentemente dichiarare la nullità del pignoramento presso terzi notificato e di tutti i successivi atti esecutivi.

In via principale:

- Accertare e dichiarare che SOCIETA' s.r.l. ha integralmente adempiuto a quanto stabilito nell'ordinanza del Tribunale di Bologna emessa nel procedimento cautelare RG OMISSIS e che nulla deve in favore di SOCIETA' S.p.A. a titolo di penalità di mora, né ad altro titolo; conseguentemente accertare e dichiarare che la creditrice opponente non ha alcun titolo per iniziare e proseguire l'esecuzione forzata cui ci si oppone; per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il pignoramento presso terzi notificato dalla creditrice in data 18 luglio 2017 e comunque ordinare lo svincolo delle somme pignorate presso Banca con atto di pignoramento mobiliare presso terzi per l'importo complessivo di euro 96.597,96.

- Accertare il grave pregiudizio subito da SOCIETA' s.r.l. a seguito del pignoramento ricevuto e per l'effetto condannare SOCIETA' S.p.A., al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno, la cui quantificazione ci si riserva di specificare nei limiti preclusivi di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c., e comunque chiedendo che il Giudice, occorrendo, voglia determinarlo anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Si chiede altresì la condanna della SOCIETA' S.p.A. al risarcimento del danno per lite temeraria, liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

In via istruttoria

Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, VI comma, cod. proc. civ., da intendersi come qui integralmente richiamate.

In ogni caso

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti, del 2 gennaio 2020

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Per il Convenuto/Opposto:

*Respingersi le domande tutte formulate da controparte siccome infondate in fatto e in diritto.
Spese e compensi integralmente rifiuti.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

SOCIETA' S.R.L. (di seguito, "SOCIETA' S.R.L.") ha adito questo Tribunale premettendo in fatto che:

Con atto di precetto notificato in data 31 maggio 2017 la SOCIETA' S.P.A. ha intimato all'odierna attrice il pagamento della somma di euro 64.398,64 per mancata ottemperanza al comando contenuto nell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 17 aprile 2015; tale ordinanza (emessa in sede di procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e confermata in sede di reclamo) imponeva:

- 1) il divieto di utilizzo della propria ragione sociale;
- 2) l'obbligo per la SOCIETA' S.R.L. di modificare, entro 15 giorni, la ragione sociale stessa in modo idoneo a evitare il rischio di confusione con la denominazione all'epoca utilizzata dall'odierna opposta; l'ordinanza fissava inoltre come misura di coercizione indiretta una sanzione pecuniaria di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa;

Facendo seguito all'atto di precetto, la SOCIETA' S.P.A. ha successivamente notificato atto di pignoramento mobiliare presso terzi;

L'odierna attrice ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice dell'Esecuzione, chiedendo la sospensione del procedimento esecutivo per gravi motivi; con provvedimento del 27/09/2018 il GE ha rigettato l'istanza di sospensione e fissato i termini per l'introduzione del giudizio di merito;

Nel presente giudizio parte attrice ha dedotto la illegittimità della azione esecutiva di controparte – intrapresa per l'esecuzione di obblighi di pagamento della astreinte prevista dalla già citata ordinanza e giustificata dall'inadempimento della SOCIETA' S.R.L. al comando giudiziale per un numero di giorni pari a 638 - sulla base dei motivi qui di seguito sinteticamente riassunti:

- 1) Mancanza in capo al creditore precedente di un titolo esecutivo di condanna idoneo a legittimare l'azione esecutiva, essendo l'ordinanza del Tribunale di Bologna titolo esecutivo unicamente per gli obblighi di fare (e non fare) in essa contenuti e non anche per l'obbligo di pagamento delle somme previste dalla astreinte;
- 2) Nullità del precetto per indeterminatezza e genericità dell'inadempimento in esso contestato all'odierna attrice e, conseguentemente, illegittimità della c.d. "autoliquidazione" della somma dovuta in forza della misura di coercizione indiretta operata dalla SOCIETA' S.P.A., illiquidità e mancanza di prova della somma asseritamente dovuta; nullità a catena di tutti i successivi atti della procedura di espropriazione forzata; in particolare, l'accertamento dell'inadempimento dell'odierna attrice dovrebbe necessariamente trovare riscontro in un nuovo ed ulteriore giudizio di cognizione;
- 3) Pieno adempimento da parte della SOCIETA' S.R.L. degli obblighi ad essa imposti con l'ordinanza del Tribunale di Bologna, in quanto in data 6 agosto 2015 la ragione sociale è stata variata a "SOCIETA' Srl", ed è stata rimosso dunque il rischi di confusione;

Tutto ciò premesso, ha chiesto che fosse accertato l'adempimento integrale di SOCIETA' S.R.L. al comando contenuto nell'ordinanza del Tribunale di Bologna e, conseguentemente, l'illegittimità dell'azione esecutiva di controparte; ha chiesto altresì la condanna della

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti, del 2 gennaio 2020

SOCIETA' S.P.A. al pagamento di un risarcimento per i danni patiti per effetto dell'ingiusti pignoramento nonché per azione temeraria;

Si è costituita regolarmente l'opposta SOCIETA' SPA, contestando la fondatezza delle altrui deduzioni, eccependo, in sintesi, che:

Controparte non ha modificato la propria ragione sociale in modo idoneo a eliminare il rischio di confusione;

La ragione sociale inibita, o comunque le due parole che la componevano sono state nuovamente utilizzate in diversi contesti (temporalmente compresi tra il 2016 e il 2018) anche successivamente all'emanazione dell'ordinanza;

Il provvedimento con cui il Giudice fissa una misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c. costituisce titolo esecutivo per intraprendere l'esecuzione forzata dell'obbligo ivi sancito;

L'atto di precetto contiene una sufficiente indicazione dell'inadempimento contestato a controparte, e in ogni caso l'atto non può definirsi nullo per aver raggiunto lo scopo; Ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande di parte attrice.

Il Giudice all'udienza del 07/05/2019 ha rigettato le istanze di prova orale avanzate dalla convenuta. Esaurita la trattazione con la concessione dei termini per memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e terminata l'istruttoria mediante produzione documentale, il Giudice in data 03/09/2019 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'opposizione e le domande di parte attrice sono infondate, e non meritano accoglimento. Preliminarmente va chiarito, in quanto questione dirimente per stabilire l'oggetto del presente giudizio, quale sia l'accertamento permesso al Giudice del merito nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato a seguito di un procedimento di espropriazione forzata intraprese per l'esecuzione dell'obbligo di pagamento di somme di denaro per effetto di provvedimenti contenenti misure di coercizione indiretta ex art. 616 bis c.p.c.

L'art. 614 bis c.p.c., come è noto, sancisce il potere del giudice che provvede a condannare all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro di prevedere una somma di denaro a carico del condannato per ogni violazione, inosservanza e ritardo nell'attuazione del provvedimento.

Questo Tribunale aderisce, in merito, alla impostazione secondo cui il provvedimento con cui il Giudice ha imposto una astreinte costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che in caso di inadempimento è concesso al creditore di intraprendere un procedimento di espropriazione forzata per l'esecuzione dell'obbligo di pagare una somma, mediante notifica di apposito precetto in cui sia operata la c.d. "autoliquidazione", ovvero sia la quantificazione dell'ammontare dovuto dal debitore per effetto del sua non ottemperanza.

Non si ritiene necessario che il giudice debba preventivamente verificare l'avvenuto inadempimento dell'obbligato affinché il creditore possa iniziare l'esecuzione nei suoi confronti in base alla misura coercitiva indiretta e, conseguentemente, l'esistenza in concreto dei presupposti di effettiva operatività dell'astreinte e la sua concreta monetizzazione sono rimesse al creditore, salva la possibilità per il debitore di dedurre in sede di opposizione all'esecuzione circostanze che ostano alla stessa (ad esempio, avvenuto adempimento all'obbligo di fare) ed ottenere una statuizione a cognizione piena attraverso il rimedio dell'art. 615 c.p.c. (Cfr. Tribunale Milano, sez. proprietà Industriale e intellettuale, 16/11/2012).

Differenti soluzioni interpretative, pur rinvenibili in giurisprudenza, non risultano condivisibili, per diverse ragioni:

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti, del 2 gennaio 2020

1) La prima è connessa alla ratio della previsione di cui all'art. 614 bis c.p.c., volta a rafforzare l'effettività della tutela del creditore che abbia ottenuto un provvedimento di condanna a obblighi di fare o non fare e rafforzare così l'efficacia ed effettività di tutto il sistema della esecuzione in forma specifica, sanzionando la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolando il debitore all'adempimento. È palese che costringere il creditore ad adire preventivamente il giudice della cognizione per accertare l'inadempimento del debitore si porrebbe in antitesi rispetto a tale ratio.

2) La seconda ragione è legata alla natura di titolo esecutivo, espressamente sancita dalla legge, del provvedimento che prevede misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.. Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il titolo esecutivo è condizione necessaria ma sufficiente per intraprendere l'espropriazione forzata; unico requisito che prevede l'art. 474, comma 1, c.p.c. è che il diritto sancito dal titolo sia certo, liquido ed esigibile. Nell'ipotesi di misura di coercizione indiretta, il diritto è sancito in modo certo (l'obbligo del debitore ad un *facere* e/o ad un *non facere* in favore del creditore) e anche liquido, in quanto quest'ultimo requisito, per giurisprudenza consolidata, non va inteso in senso assoluto ma nel senso che il quantum della pretesa deve essere anche solo determinabile attraverso un calcolo aritmetico compiuto sulla scorta dei dati risultanti dal titolo. Poiché nel caso dell'astreinte il provvedimento sancisce il modo preciso l'obbligo vigente tra le parti e rigidamente il criterio di calcolo della somma dovuta a titolo di inottemperanza (cambiando la somma dovuta solo in funzione della durata dell'inadempimento ed in base al momento in cui il creditore si determina ad agire in via esecutiva per la riscossione della penalità di mora) il credito non può dirsi illiquido, se non accogliendo appunto una nozione assoluta e restrittiva del termine.

3) Un argomento di natura logica: se la legge espressamente qualifica come titolo esecutivo il provvedimento che sancisce la penalità di mora, ritenere il credito sancito in quest'ultimo non liquido comporterebbe una contraddizione insanabile tra la volontà espressa del legislatore e l'effetto realizzato, tanto che, come correttamente sostenuto dal creditore opposto, si verificherebbe un effetto di sostanziale e parziale abrogazione della norma e il riconoscimento del valore di titolo esecutivo rimarrebbe pura lettera morta;

4) Un argomento di tipo sistematico: la Suprema Corte ha già affermato, seppur con riferimento ad una fattispecie peculiare, che un titolo giudiziale contenente una condanna al pagamento di somme addirittura ancora non quantificate né quantificabili costituisca valido titolo esecutivo, senza necessità di un ulteriore intervento del giudice della cognizione, purché l'atto di precetto contenga una allegazione sufficientemente precisa della pretesa creditoria e salva la possibilità del debitore di contestare il diritto del creditore mediante lo strumento dell'opposizione all'esecuzione. L'esigenza di effettività della tutela del creditore invocata a sostegno di tale soluzione interpretativa è la medesima rinvenibile a favore della tesi della c.d. "autoliquidazione" nelle ipotesi di penalità di mora, opzione quest'ultima quindi non certo isolata o eclettica, bensì già in via sistemica ammessa dalla giurisprudenza di legittimità e più consona alle finalità dell'istituto generale di coercizione indiretta previsto dall'art. 614 bis.

5) La circostanza che il debitore ha, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., uno strumento di tutela pieno nell'ipotesi di abuso da parte del creditore del provvedimento di astreinte ottenuto potendo in tale sede ottenere in via cautelare la sospensione del processo esecutivo e/o del titolo nonché, nel merito, un accertamento sulla insussistenza di un inadempimento a suo carico. Del resto tale soluzione si rivela coerente con la natura del giudizio di opposizione all'esecuzione, ove il debitore può contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva; consente altresì una maggiore concentrazione della tutela del debitore, nell'ipotesi in cui il creditore di determini ad agire in via esecutiva e infine risponde a finalità di economia processuale, impedendo la moltiplicazione di preventivi giudizi di cognizione.

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti, del 2 gennaio 2020

Ciò posto, il Tribunale opina dunque che il creditore in favore del quale è stata disposta la misura di coercizione indiretta può legittimamente intraprendere l'azione esecutiva per la riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di penalità di mora mediante notifica di un atto di precetto - atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata mediante il quale il creditore intima il debitore ad adempiere spontaneamente al comando giuridico contenuto nel titolo esecutivo - , purchè sia conforme al paradigma legale di cui agli artt. 125 e 480 c.p.c. e contenga, nell'ipotesi di espropriazione forzata per l'esecuzione di obblighi di pagamento di somme dovute a titolo di penalità di mora, una allegazione sufficientemente specifica dell'inadempimento contestato al debitore, tale da giustificare la intimazione di pagamento della somme dovute a titolo di penalità.

Sarà poi onere del debitore eccepire, in sede di opposizione, l'avvenuto adempimento quale causa ostativa al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

Nel caso di specie, è solo parzialmente fondata nel merito l'eccezione di parte opponente circa la nullità del precetto per genericità e indeterminatezza dell'inadempimento ivi contestato.

L'atto di precetto con cui SOCIETA' S.P.A. ha intimato il pagamento della somma di euro 64.398,64 espone infatti in modo sintetico, ma perfettamente chiaro e sufficientemente esaustivo come l'inadempimento contestato a SOCIETA' S.R.L. sia inerente al cambio di denominazione sociale da, ritenuto non conforme al comando dell'ordinanza con cui veniva imposto il cambio di ragione sociale in modo da evitare il rischio di confusione. Lo stesso atto di precetto contiene un preciso calcolo della somma dovuta a titolo di penalità di mora, inquadrando il lasso temporale dell'inadempimento ed i giorni conteggiati per il calcolo della penalità.

Il precetto, dunque, risulta, sotto questo specifico profilo, conforme al canone di cui all'art. 125 c.p.c., permettendo di individuare tanto il fatto costitutivo del diritto del creditore procedente quanto i criteri di individuazione del *quantum*, mediante una allegazione idonea a porre il debitore intimato nelle condizioni di apprezzare la portata dell'obbligo di cui si chiede l'adempimento e, eventualmente, di svolgere in sede di opposizione le difese ritenute necessarie.

Non sono ammissibili, al contrario, in questa sede le ulteriori contestazioni di parte opposta - su cui tra l'altro le parti ampiamente dissertano in atti - circa l'utilizzo, da parte della SOCIETA' S.R.L., della vecchia denominazione sociale anche successivamente all'emanazione del provvedimento inibitorio, trattandosi di allegazioni svolte per la prima volta in sede di opposizione e non contenute nel precetto che ha preceduto l'esecuzione oggetto dell'odierna opposizione¹⁰. Infatti, non può certo sostenersi, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, che dal tenore letterale del precetto possano razionalmente evincersi una contestazione di addebiti ulteriori, non potendo l'allegazione circa l'inadempimento essere generica o "omnicomprensiva".

L'oggetto del presente giudizio, dunque, è limitato all'accertamento o meno dell'inadempimento del debitore con riferimento alla circostanza della modifica della ragione sociale.

Ciò premesso, costituisce circostanza non contestata che l'odierna opponente SOCIETA' S.R.L. ha modificato in data 6 agosto 2015 la ragione sociale che continua a detenere anche al momento di instaurazione del presente giudizio.

Il Tribunale opina come tale cambio non abbia eliminato il rischio di confusione tra la ragione sociale della SOCIETA' S.R.L. e quella all'epoca utilizzata dall'odierna opposta,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti, del 2 gennaio 2020

ovverosia OMISSIS, e che quindi la SOCIETA' S.R.L. si sia resa inadempiente all'obbligo impostole dall'ordinanza del Tribunale di Bologna.

In tema di rischio di confusione, va ricordato che l'apprezzamento del giudice del merito sul rischio di confusione fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. n. 15840/2015; Cass. n. 3118/2015; Cass. n. 1906/2010; Cass. n. 4405/2006; Cass. n. 21086/2005), vale a dire "con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori" (Cassazione civile sez. I, 17/10/2018, n.26001).

Preliminarmente va dato atto come il provvedimento che costituisce titolo esecutivo - e che costituisce parametro principale per verificare l'adempimento o meno dell'obbligo ivi sancito - ha espressamente sancito che la vecchia ragione sociale di parte opponente fosse "sostanzialmente identica" a quella della SOCIETA' S.P.A.), e che fosse palese la potenziale confusione, anche per un cliente qualificato, derivante dall'utilizzo di denominazioni simili (doc. 1 di parte opposta).

Orbene, non può sostenersi che la semplice variazione di oggetto sociale da abbia eliminato il rischio di confusione con l'oggetto sociale all'epoca utilizzato dall'odierna opposta.

L'unica variazione apportata riguarda invero il passaggio da un termine inglese ad un termine italiano. La traduzione del termine, e quindi la capacità associativa che esso comunica al pubblico, è sostanzialmente sovrapponibile, in quanto anche il nuovo termine in italiano ("illuminazione") rimanda chiaramente allo stesso settore imprenditoriale ed all'attività di fornitura di prodotti o servizi per l'illuminazione. Tra l'altro, costituisce fatto notorio come l'utilizzo dell'inglese, anche nelle denominazioni sociali, sia ampiamente diffuso tra le imprese commerciali e che quindi l'utilizzo di un termine inglese in luogo del corrispondente italiano non costituisca un fattore decisivo di differenziazione, tanto con riferimento al pubblico dei consumatori quanto nei confronti degli operatori professionali.

La ragione sociale, inoltre, continua ad includere come primo termine la parola "SOCIETA' S.R.L.", termine anche solo *ictu oculi* richiamante e confondibile con "OMISSIS".

Del resto, anche la comparazione immediata tra "SOCIETA' Srl" e "OMISSIS Srl" permette di ritenere che vi sia certamente un rischio di confusione, stante la facilità di associazione tra le due denominazioni in forza della comunanza di espressioni linguistiche e la facile associazione tra il significato dei termini "OMISSIS" e "OMISSIS", entrambi riferibili al settore della illuminazione; il rischio di ingenerare confusione nel mercato, dunque, non è stato eliminato.

In merito a tale profilo parte attrice si limita apoditticamente a dedurre la mancanza di un rischio di confusione, senza tuttavia fornire concreti elementi decisivi. Tra l'altro, va ribadito come la prova del corretto adempimento di un obbligo, indipendentemente dalla fonte dello stesso, grava sul soggetto debitore.

L'argomentazione secondo cui il Tribunale di Bologna, nel provvedimento con cui viene dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. abbia ritenuto sufficiente la modifica della ragione sociale già effettuata - al fine di eliminare il rischio di confusione tanto lamentato da controparte - non trova riscontro nella motivazione del provvedimento stesso. Quanto alla insussistenza di un rischio di confusione per abbandono da parte di parte opposta della prima ragione sociale, va considerato come l'incorporazione di quest'ultima società

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti, del 2 gennaio 2020

nella SOCIETA' S.P.A. sia avvenuta in data 10.05.2018, periodo ben successivo a quello preso in considerazione nel precetto.

L'accertamento dell'inadempimento da parte di SOCIETA' S.R.L., sotto il profilo sopra esposto, del provvedimento del Tribunale di Bologna comporta come conseguenza che l'odierno creditore opposto ha il diritto a procedere ad esecuzione forzata per la somma di euro 64.398,6416, importo correttamente calcolato in quanto nel periodo contestato in precetto parte opponente aveva pacificamente l'attuale ragione sociale.

Va ribadito che la somma dovuta a titolo di penalità di mora è dovuta per intero anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento riguardi solo alcuni degli obblighi sanciti dal provvedimento con cui è disposta, tale per cui l'accertamento dell'inadempimento con limitato riferimento al profilo inerente al cambio di denominazione sociale determina di per sé solo il diritto del creditore al pagamento della penalità stessa.

In conclusione, vanno rigettate le domande di parte attrice con cui si chiede un accertamento dell'integrale adempimento degli obblighi sanciti da suddetto provvedimento, nonché le consequenziali domande di risarcimento danni per l'ingiusto pignoramento subito e per lite temeraria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del DM 55/2014, come da dispositivo, sulla base dell'attività difensiva effettivamente espletata, del tenore delle argomentazioni difensive e della difficoltà delle questioni trattate.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) Accertata la legittimità dell'esecuzione intrapresa da parte convenuta con il precetto notificato in data 31 maggio 2017, Rigetta l'opposizione e le domande di parte attrice.
- 2) Condanna SOCIETA' S.R.L. al pagamento in favore di SOCIETA' S.P.A. delle spese processuali che liquida in € 8.000,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.

Sentenza per legge esecutiva.

Piacenza, 25/12/2019.

il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*